



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

ORDINANZA N. 31

VISTO il diciottesimo comma dell'art. 11 della L.22 dicembre 1984, n.887;

VISTO l'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n.219, ivi richiamato;

VISTO il settimo comma dell'art. 6 della L.22 dicembre 1986, n.910;

VISTO il nono comma dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n.67;

VISTO l'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n.219 e tutte le altre norme che disciplinano le procedure ablatorie finalizzate all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Amministrativo n.043/C.T.A. del 5 maggio 1987;

VISTA la propria ordinanza n.1023 del 2 giugno 1987 e tutti i provvedimenti ivi richiamati;

VISTA la propria ordinanza n.1072 dell'8 luglio 1987;

RITENUTO opportuno conferire piena organicità e contestualità all'intero complesso normativo testè richiamato, disciplinante le procedure ablatorie finalizzate alla realizzazione dell'intervento di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11, diciottesimo comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887, apportandovi limitate integrazioni e modifiche, sulla base delle esperienze operative maturate successivamente;

D I S P O N E

La procedure espropriative occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui al diciottesimo comma dell'art. 11 della legge 22/12/1984, n.887 e di cui in narrativa sono disciplinate dalla seguente normativa:

- 1 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', URGENZA ED INDIFFERIBILITA' - COMPETENZA - PUBBLICITA' - OCCUPAZIONE DELLE AREE - ACCONTI SULLE INDENNITA' - AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ATTI DI QUIETANZA - STIPULAZIONE DEGLI ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA.

1.1 - L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica uti-



.../...



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

2.

lità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare .

1.2 - Il Presidente della Giunta regionale della Campania - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO preposto all'attuazione del DICIOTTESIMO COMMA DELLO ART. 11 DELLA LEGGE 22.12.1984, n.887 è competente per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione.

1.3 - L'ordinanza di individuazione e/o occupazione delle aree viene pubblicata per giorni 15 naturali consecutivi all'Albo dei Comuni ove sono siti i beni interessati dal procedimento ablatorio, nonché all'Albo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Di detta pubblicazione viene avviso a mezzo di quotidiani a maggiore diffusione nella Regione.

1.4 - Entro 30 giorni dall'ordinanza di occupazione delle aree, con preavviso di almeno 5 giorni, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero nelle forme previste per la notifica degli atti amministrativi o processuali civili, il Concessionario dà inizio alle operazioni di presa di possesso dei fondi, convocando i proprietari (o, quando non conosciuti, gli intestatari catastali) e - se noti - gli eventuali conduttori. Dette operazioni vanno comunque effettuate entro il termine di efficacia del vincolo stabilito nell'ordinanza stessa.

Contestualmente, in contraddittorio, o, comunque, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Concessionario stesso, nè del Concedente, si procede alla rilevazione dello stato di consistenza necessario per la compilazione delle stime di cui al successivo punto 3.

Ai fini dell'occupazione delle aree, il Prefetto, su semplice richiesta del Presidente della Giunta Regionale della Campania - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO - o suo delegato, assicura tutta l'assistenza necessaria.

Sulla base delle stime ed in pendenza della loro approvazione, il Concessionario, se ritiene provato il titolo alla indennità, può erogare un acconto del 90% sull'indennità base spettante (calcolata con esclusione della maggiorazione di cui al successivo punto 2.5) con un limite massimo, per ciascuna ditta, di L. 80.000.000.

E' in facoltà del Concessionario erogare per intero l'indennità aggiuntiva sempre che ritenga raggiunta la prova del diritto.

Gli acconti di cui sopra sono corrisposti previa sottoscrizione di verbali provvisori di accettazione delle indennità (o definitivi, per i coltinatori, in caso di pagamento dell'indennità aggiuntiva per intero) e presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n.15 - sotto la propria responsa



GA



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

3.

bilità - e di cui al successivo punto 3.6.

Nell'ipotesi di diniego di approvazione delle stime, il Concessionario provvede alla immediata restituzione al Concedente dell'eventuale eccedenza del rimborso e provvede altresì - a sue cure e spese, al recupero delle maggiori somme erogate mediante le opportune azioni nei confronti dei percipienti.

Il saldo viene erogato nel termine di 45 giorni dall'integrazione della documentazione e con sottoscrizione da parte del proprietario di atti di cessione volontaria e, da parte dei conduttori, di atti di quietanza a saldo.

1.5 - Le sottoscrizioni degli atti di quietanza delle somme ricevute per occupazioni definitive o per asservimenti, in acconto ed a saldo, rilasciati dai conduttori dei fondi, nonché di quelli a solo titolo di acconto rilasciati dai proprietari possono essere autenticate secondo le previsioni dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n.15.

1.6 - Gli atti di cessione volontaria degli immobili vanno stipulati con lo intervento del notaio e la relativa spesa, nonché le imposte e tasse consequenziali, ove dovute, cedono a carico del Concedente.

2. INDENNITA'

MAGGIORAZIONE - INDENNIZZABILITA' DANNI DERIVANTI ALLE PORZIONI RESIDUE DEI FONDI ED AI FONDI LIMITROFI - STIME - CESSIONE VOLONTARIA - RICHIESTA ACQUISIZIONE RELIQUATI (L.25.6.1865, n. 2359, Art. 23) - EDIFICI CONDONABILI (L. 47/85) - FONDI GRAVATI DA LIVELLI - SERVITU' DI ELETTRODOTTO - SERVITU' DI ALTRO TIPO - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

2.1. - Ai proprietari, ai coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29.7.80, n.385, maggiorate del 70%.

Non si dà luogo ai conguagli di cui agli artt.1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n.385.

La maggiorazione di cui al primo comma del presente punto 2.1 va applicata all'indennità di espropriazione dovuta per terreni ed aree di sedime di edifici. Essa va altresì applicata a quei manufatti - c.d. comodi rurali, quali serre, pozzi, recinzioni, ecc. - che, in quanto legati ai terreni da stretto vincolo di pertinenzialità, non possono essere oggetto di autonoma commercializzazione e vanno valutati al costo



GA



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

4.

deprezzato. La maggiorazione stessa non va, invece, applicata all'indennità dovuta per i fabbricati rurali, poichè la stessa, al pari di quella relativa a tutti gli altri edifici, viene commisurata al loro valore venale.

Le indennità previste per le predette opere al servizio del fondo (manufatti) vanno riconosciute se si tratta di materiale non convenientemente asportabile, mentre, in caso di loro recupero da parte dell'espropriando, il valore del recupero stesso, dedotte le spese, va decurtato dalla valutazione del manufatto e sulla differenza ottenuta va applicata la maggiorazione del 70%.

- 2.2 - Neicasi in cui, a causa di occupazione parziale, derivi un pregiudizio alla porzione residua del fondo, l'indennità viene calcolata - con applicazione dei valori agricoli medi relativi alle colture in atto maggiorati del 70% - secondo il rapporto percentuale, tra la parte occupata e l'intero fondo, da determinarsi con i criteri previsti dall'art.40 della legge 25/6/1865, n.2359.
- 2.3 - Ove dall'esecuzione dell'opera derivino danni indiretti ai fondi limitrofi, gli stessi vengono indennizzati ai sensi dell'art.46 della legge 25 giugno 1865, n.2359.
- 2.4 - Le stime degli indennizzi di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 vanno redatte da periti di chiara fama, all'uopo incaricati dai Concessionari ed approvate dall'U.T.E. competente per territorio, secondo le modalità di cui al successivo punto 3. Le spese relative, in quanto rientranti negli oneri di concessione, restano a carico dei Concessionari.
Gli indennizzi in parola non sono soggetti alle maggiorazioni di cui al precedente punto 2.1 ed al successivo punto 2.5.
- 2.5 - I proprietari espropriandi hanno diritto alla maggiorazione del 50% dell'indennità offerta, limitatamente ai terreni, alle aree di sedime degli edifici ed ai manufatti (c.d. comodi rurali) al servizio del fondo, se, entro trenta giorni dalla notificazione dell'offerta stessa, dichiarano di accettarla e di consentire la cessione volontaria degli immobili. Nei limiti ed alle stesse condizioni di cui al comma precedente, ai proprietari diretti coltivatori spetta la triplicazione dell'indennità offerta, mentre ai proprietari che, pur non avendo la qualità di diretti coltivatori, siano tuttavia coltivatori di fatto dei fondi stessi e si



Handwritten signature



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

5.

ex art. 11 L. 887/84

trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il conseguimento dell'indennità colonica, in aggiunta all'indennità principale, maggiorata dal 50%, spetta anche l'indennità colonica sopraccitata.

- 2.6 - La domanda di acquisizione di frazioni residue di edifici e terreni occupati soltanto in parte, che non possono più avere una utile destinazione o che richiedano lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole, deve essere presentata dagli interessati, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla presa di possesso della parte di fondo principale.

Per i fondi già occupati all'atto della pubblicazione della presente ordinanza il predetto termine di trenta giorni decorre dalla scadenza della sua pubblicazione all'Albo della Regione Campania - Via S. Lucia, 81 Napoli.

La domanda, accompagnata da apposita relazione tecnica, viene trasmessa dai Concessionari all'U.T.E. competente che si pronuncia sul suo accoglimento.

Sulle relative indennità, comprensive, ove dovuta, della maggiorazione di cui al punto 2.1., non viene applicata quella del 50% di cui al punto 2.5.

- 2.7 - Per tutti quegli immobili ubicati in aree individuate per la realizzazione delle opere di cui in premessa, costruiti in difformità della normativa urbanistica vigente, l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi di legge, viene corrisposta agli aventi titolo a condizioni che da apposita certificazione, da rilasciarsi dal Comune nel cui territorio insiste l'immobile espropriando, risultino l'avvenuta presentazione dell'istanza di sanatoria e l'avvenuto pagamento della intera oblazione di cui alla legge 28/2/85, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interessati devono inoltre rendere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 contenente l'attestazione, sotto la propria responsabilità, che l'oblazione da essi pagata, tenuto conto dell'epoca in cui l'infrazione fu commessa (epoca che dovranno esplicitamente precisare) e della sua entità, è conforme a quanto previsto dalla citata legge 28 febbraio 1985, n.47 sul condono edilizio e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onere della predetta oblazione resta a totale carico dell'avente titolo all'indennità di espropriazione.

